

CATEGORIE DI ISCRIZIONE		CLASSI per categoria 1 RU e sottocategorie D1 e D2
CATEGORIA 1	RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI URBANI	A. ≥ 500.000 abitanti B. ≥ 100.000 < 500.000 ab. C. ≥ 50.000 < 100.000 ab. D. ≥ 20.000 < 50.000 ab. E. ≥ 5.000 < 20.000 ab. F. < 5.000 ab.
Sottocategorie di cui all'allegato D della Delibera n. 5 del 03/11/2016 come modificata dalla Delibera n. 8 del 12/09/2017	D1 Sottocategoria raccolta differenziata, rifiuti ingombranti e raccolta multimateriale <ul style="list-style-type: none"> • Frazione organica • Carta e cartone • Vetro • Multimateriale (Vetro/plastica/metalli) • Ingombranti • Altro 	CLASSI per sottocategorie da D3 a D7 Quantità annua complessivamente trattata: A. ≥ 200.000 tonnellate B. ≥ 60.000 < 200.000 tonnellate C. ≥ 15.000 < 60.000 tonnellate D. ≥ 6.000 < 15.000 tonnellate E. ≥ 3.000 < 6.000 tonnellate F. < 3.000 tonnellate
	D2 Sottocategoria attività esclusiva di raccolta differenziata e trasporto di una o più delle seguenti tipologie di rifiuti urbani: Abbigliamento e prodotti tessili (20 01 10, 20 01 11); batterie e accumulatori (20 01 33* e 20 01 34); farmaci (20 01 31* e 20 01 32); cartucce toner esaurite (20 03 99) e toner per stampa esauriti (08 03 18 e 16 02 16) (p. 4.2 all.1 DM 8-4-2008, mod. D.M. 13 maggio 2009; oli e grassi commestibili (20 01 25)	
	D3 Sottocategoria raccolta e trasporto di rifiuti urbani nelle aree portuali	
	D4 Sottocategoria raccolta e trasporto di rifiuti vegetali provenienti da aree verdi e rifiuti provenienti da aree e attività cimiteriali	
	D5 Sottocategoria attività esclusiva di trasporto di rifiuti urbani da impianti di stoccaggio/centri di raccolta a impianti di recupero o smaltimento	
	D6 Sottocategoria raccolta e trasporto di rifiuti giacenti sulle strade urbane, extraurbane e autostrade di cui all'articolo 184, comma 2, lettera d), D.lgs. 152/06	
	D7 Sottocategoria raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua	
Attività di spazzamento meccanizzato	Vedi classi per n. abitanti cat. 1 RU	
Attività di gestione centri di raccolta	Vedi classi per n. abitanti cat. 1 RU	

CATEGORIA 2BIS	<p>Produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152</p> <p><i>NOTA: per produttore iniziale si intende l'impresa la cui attività ha prodotto il rifiuto in origine e non le imprese che hanno prodotto i rifiuti da attività di pretrattamento, miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti stessi. Trattasi di imprese che pur non esercitando l'attività professionale di trasportatori, trasportano i rifiuti da esse stesse prodotti e tale trasporto, insieme agli altri compiti, costituisce una delle attività ordinarie da cui le imprese traggono un reddito o un altro vantaggio economico.</i></p>	<i>Nessuna classe</i>
CATEGORIA 2TER	<p>Associazioni di volontariato e enti religiosi che intendono svolgere attività di raccolta e trasporto occasionali di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi di provenienza urbana di cui all'art. 5, comma 1, del D.M. 1 febbraio 2018.</p> <p>Possono raccogliere e trasportare, per non più di quattro giornate all'interno dell'anno civile e per un quantitativo complessivamente non superiore a 100 tonnellate, le seguenti tipologie di rifiuti urbani non pericolosi dei quali risultano proprietari in forza di acquisto o donazione degli stessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 14.01.04 imballaggi metallici • 20.01.40 metalli • 20.03.07 rifiuti ingombranti (limitatamente ai rifiuti in metallo) 	<i>Nessuna classe</i>
CATEGORIA 3BIS	<p>Distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65</p>	<i>Nessuna classe</i>
CATEGORIA 4BIS	<p>Imprese che effettuano l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi ai sensi dell'art. 1, comma 124, della legge 124/2017, iscritte al Registro delle Imprese o al Rea per l'attività di commercio all'ingrosso di rottami metallici (codice ATECO 46.77.10).</p> <p>L'iscrizione in tale sottocategoria non consente la contemporanea iscrizione nelle categorie dell'Albo relative al trasporto dei rifiuti.</p> <p>E' consentito raccogliere e trasportare, fino a un quantitativo annuo non superiore a 400 tonnellate, le seguenti tipologie di rifiuti non pericolosi:</p> <p>02.01.10 12.01.01 12.01.03 12.01.21 12.01.99 15.01.04 17.04.01 17.04.02 17.04.03 17.04.04 17.04.05 17.04.06 17.04.07 17.04.11 20.01.40 20.03.07*</p> <p>* (limitatamente ai rifiuti in metallo)</p>	<i>Nessuna classe</i>

		CLASSI per categorie da 4 a 8 (escluso 7)
CATEGORIA 4	Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi	
CATEGORIA 5	Raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi	
CATEGORIA 6	Imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all'articolo 194, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152	
CATEGORIA 7 (CATEGORIA NON ANCORA ATTIVA)	Operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell'ambito del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o navale o dell'impresa che effettua il successivo trasporto	
CATEGORIA 8	Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi	
		CLASSI per categorie 9 e 10
CATEGORIA 9	Bonifica di siti	
CATEGORIA 10	Bonifica dei beni contenenti amianto	
CATEGORIE SPECIFICHE	Categoria 10A	attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi
	Categoria 10B	attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali d'attrito, materiali isolanti (pannelli, coppelle, carte e cartoni, tessuti, materiali spruzzati, stucchi, smalti, bitumi, colle, guarnizioni, altri materiali isolanti), contenitori a pressione, apparecchiature fuori uso, altri materiali incoerenti contenenti amianto
		<p>Quantità annua complessivamente trattata:</p> <p>A. ≥ 200.000 tonnellate</p> <p>B. ≥ 60.000 < 200.000 tonnellate</p> <p>C. ≥ 15.000 < 60.000 tonnellate</p> <p>D. ≥ 6.000 < 15.000 tonnellate</p> <p>E. ≥ 3.000 < 6.000 tonnellate</p> <p>F. < 3.000 tonnellate</p>
		<p>A. oltre € 9.000.000,00</p> <p>B. fino a € 9.000.000,00</p> <p>C. fino a € 2.500.000,00</p> <p>D. fino a € 1.000.000,00</p> <p>E. fino a € 200.000,00</p> <p>E. RIDOTTA (solo per la categoria 10) fino a € 25.000,00</p>

Categoria 2: ABROGATA (sono fatte salve le iscrizioni in essere alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 205/2010)

Categoria 3: ABROGATA (sono fatte salve le iscrizioni in essere alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 205/2010)